

REGOLAMENTO PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

INDICE

<u>TITOLO I – PRINCIPI GENERALI</u>	1
Art. 1 (Ambito di applicazione)	1
Art. 2 (Principi generali)	1-2
<u>TITOLO II – ATTIVITA' DEGLI ORGANI</u>	2
Art. 3 (Collaborazione)	2
Art. 4 (Organo di indirizzo)	2-3
Art. 5 (Consiglio di amministrazione)	3
Art. 6 (Struttura operativa)	3
<u>TITOLO III – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE</u>	3
Art. 7 (Documento programmatico pluriennale)	4
Art. 8 (Documento programmatico annuale)	4
<u>TITOLO IV – DESTINATARI E MODALITA' DI INTERVENTO</u>	5
Art. 9 (Destinatari degli interventi)	5
Art. 10 (Soggetti esclusi)	5-6
Art. 11 (Impegni pluriennali)	6
Art. 12 (Azioni informative per l'accesso agli interventi)	6
<u>TITOLO V – MODALITA' OPERATIVE</u>	6
Art. 13 (Progetti propri della Fondazione)	6
Art. 14 (Progetti di terzi)	7
<u>TITOLO VI – ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO</u>	7
Art. 15 (Istruttoria)	7-8
Art. 16 (Criteri per la valutazione delle richieste)	8
Art. 17 (Esperti indipendenti)	8-9
Art. 18 (Erogazione dei contributi)	9-10
Art. 19 (Revoca dei contributi)	10
Art. 20 (Monitoraggio e valutazione risultati)	10-11
<u>TITOLO VII – PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONE E NORMA TRANSITORIA</u>	11
Art. 21 (Pubblicità della documentazione istituzionale)	11
Art. 22 (Norma transitoria)	11

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 4, comma 9, dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione medesima, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni definita in sede ACRI.

Art. 2

(Principi generali)

La Fondazione persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dall'Organo di indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione – annuale e pluriennale – nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

Al fine di preservare il patrimonio, anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di struttura, siano coerenti con i flussi reddituali generati dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento elaborate dall'Organo di indirizzo.

Nella definizione delle linee di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse tra impegni annuali e pluriennali.

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:

- 1) l'attuazione di iniziative e progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
- 2) l'erogazione di contributi o fornitura di beni e servizi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti;
- 3) l'erogazione di contributi per il sostegno dell'attività ordinaria di soggetti la cui attività presenti caratteristiche di eccellenza, senza svolgere alcuna attività di sostituzione o di supplenza delle istituzioni deputate;
- 4) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.

La Fondazione svolge la sua attività prevalentemente nei territori di Genova e Imperia e, con specifiche e motivate ragioni, in altri ambiti anche con il coordinamento dell'ACRI o della Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria.

TITOLO II – ATTIVITA' DEGLI ORGANI

Art. 3

(Collaborazione)

Gli Organi statuari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni. Il Collegio sindacale, che svolge anche l'attività di revisore contabile, vigila affinché non si creino confusioni di responsabilità.

Art. 4

(Organo di indirizzo)

L'Organo di indirizzo è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.

Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività dell'Organo di indirizzo è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.

L'Organo di indirizzo definisce periodicamente la quota di risorse, in funzione dei risultati della gestione del patrimonio, da destinare all'attività istituzionale, al netto degli accantonamenti patrimoniali e delle spese di funzionamento.

A tal fine l'Organo di indirizzo esercita le attribuzioni previste dall'art. 16 dello Statuto e, in particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale:

- a) approva il documento programmatico pluriennale individuando l'ambito temporale di operatività, i settori di intervento e per quanto possibile le relative risorse disponibili, sentito il Consiglio di amministrazione;
- b) approva il documento programmatico previsionale annuale predisposto dal Consiglio di amministrazione;
- c) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'istituzione e l'esercizio da parte della Fondazione di imprese strumentali nell'ambito dei settori rilevanti, nonché l'acquisto o la dismissione di partecipazioni in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali;

d) approva il bilancio e la relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione, predisposti dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di indirizzo verifica periodicamente, di norma con cadenza semestrale, i risultati dell'azione del Consiglio di amministrazione sulla base di apposite relazioni predisposte dallo stesso Consiglio relative all'attività istituzionale svolta.

ART. 5

(Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti determinati dalle linee strategiche e dagli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione deliberati dall'Organo di indirizzo.

Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio:

- a) fornisce all'Organo di indirizzo le informazioni e i dati necessari per la predisposizione della programmazione pluriennale;
- b) predispone il documento programmatico previsionale annuale e lo sottopone per l'approvazione in tempo utile all'Organo di indirizzo;
- c) predispone il bilancio della Fondazione, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio.

Art. 6

(Struttura operativa)

La struttura operativa, coordinata dal Segretario generale, provvede alla predisposizione degli strumenti erogativi e all'istruttoria delle iniziative e dei progetti propri e di terzi da sottoporre agli Organi deliberanti, secondo criteri di imparzialità, economicità, comparazione e non discriminazione. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo - contabile che nel merito delle attività realizzate.

TITOLO III – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7

(Documento programmatico pluriennale)

Il documento programmatico pluriennale contiene la specificazione delle linee strategiche e degli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento.

Nel documento programmatico pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.

Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, procede, anche mediante audizioni, studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio, secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private in esso operanti

Sulla base della rendicontazione annuale circa l'attività svolta, il documento programmatico pluriennale viene periodicamente sottoposto a verifica, al fine di riscontrarne il grado di realizzazione.

Art. 8

(Documento programmatico annuale)

Il documento programmatico previsionale annuale contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del documento programmatico pluriennale.

Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dall'Organo di indirizzo entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento.

In occasione dell'approvazione del DPP annuale, l'Organo di indirizzo può procedere alla verifica dell'attualità delle previsioni del documento pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del DPP, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO IV – DESTINATARI E MODALITA' DI INTERVENTO

Art. 9

(Destinatari degli interventi)

Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi delle iniziative proposte.

Sotto il profilo soggettivo, possono proporre iniziative:

- a) i soggetti pubblici, gli enti del terzo settore di cui all'art. 4, comma 1, del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, , nonché le imprese strumentali costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del D. Lgs 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) gli altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, con o senza personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

Ai fini della formalizzazione delle iniziative o dei progetti, è necessario che i soggetti privati di cui alla lettera a) del comma precedente siano iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, mentre per i soggetti privati di cui alla lettera e) è necessario che gli stessi siano organizzati e formalmente costituiti, per atto pubblico o registrato o per scrittura privata autenticata.

Possono essere accolte richieste da enti o comitati privi delle caratteristiche indicate esclusivamente per iniziative ritenute particolarmente rilevanti a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Art. 10

(Soggetti esclusi)

Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:

- di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
- provenienti da persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di premi, borse di studio o di ricerca;
- provenienti da soggetti che non si riconoscano nei valori della Fondazione o che comunque perseguono finalità incompatibili con quelle dalla stessa perseguiti;

- provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente art. 9;
- provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria.

Il Consiglio di amministrazione potrà individuare, nell'ambito dell'avviso pubblico, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 11

(Impegni pluriennali)

Nell'ambito del documento programmatico di cui all'art. 7 la Fondazione può assumere impegni pluriennali, comunque contenuti nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale.

L'erogazione delle tranches annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati sulla base di documentate relazioni.

Art. 12

(Azioni informative per l'accesso agli interventi)

La Fondazione predispone azioni informative volte a sollecitare le richieste di terzi per iniziative conformi agli strumenti di programmazione della Fondazione, concernenti i requisiti, le modalità e i termini per usufruire degli interventi.

La Fondazione provvede alla pubblicità delle azioni informative, anche differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

TITOLO V – MODALITA' OPERATIVE

Art. 13

(Progetti propri della Fondazione)

Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche riservate.

Art. 14
(*Progetti di terzi*)

Nella definizione del DPP il Consiglio di amministrazione individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.

La modalità informatica (ROL) è l'unica procedura utilizzabile per la presentazione di richieste di contributo alla Fondazione sia con riferimento ai bandi emanati che con riferimento a istanze generiche di contributo; la mancata risposta da parte della Fondazione ad una richiesta entro un periodo massimo di tre mesi dalla data del ricevimento sottintende un automatico rigetto. In caso di richieste pervenute senza l'utilizzo del ROL gli uffici provvedono ad inviare una comunicazione di risposta con la quale si evidenzia il requisito necessario per la presentazione della richiesta di contributo.

TITOLO VI - ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

Art. 15
(*Istruttoria*)

L'attività di istruttoria inerente alla selezione dei progetti e delle iniziative di terzi e propri è svolta dagli uffici secondo i criteri evidenziati nella specifica procedura.

L'istruttoria concerne la verifica degli aspetti formali della richiesta, della rispondenza ai requisiti fissati dal Consiglio di amministrazione ai sensi del presente Regolamento, nonché delle previsioni statutarie e degli strumenti di programmazione della Fondazione; possono essere richieste informazioni integrative anche al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione.

L'attività istruttoria e di selezione delle richieste tiene conto in particolare:

- a) delle caratteristiche dei soggetti proponenti;
- b) della coerenza interna del progetto, con riguardo ai mezzi in relazione agli obiettivi perseguiti;
- c) dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- d) degli indicatori esposti per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'efficacia dell'intervento in termini di impatto atteso sul territorio di competenza della Fondazione;
- e) della completezza della documentazione fornita in ordine al piano finanziario e al grado di specifica fattibilità;

f) della non sostitutività rispetto all'intervento pubblico, tenendo conto delle situazioni di contesto.

Art. 16

(Criteri per la valutazione delle richieste)

Nella valutazione delle iniziative il Consiglio di amministrazione definisce metodi e parametri, desunti dagli obiettivi, dalle linee di operatività e priorità degli interventi, nonché dal sistema dei valori di riferimento e con un'attenta valutazione dei costi in relazione ai benefici attesi, ispirati a principi di imparzialità, comparazione e trasparenza.

I progetti e le iniziative ritenuti ammissibili vengono sottoposti alle valutazioni di merito del Consiglio di amministrazione avuto riguardo:

- alle caratteristiche del richiedente in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di iniziative analoghe, di capacità di gestire professionalmente l'attività proposta e di reputazione.
- alla congruità dei progetti rispetto ai documenti di programmazione della Fondazione;
- alla capacità di lettura del bisogno e all'adeguatezza cui il progetto intende fare fronte e all'adeguatezza della soluzione proposta; ai profili innovativi dell'iniziativa o del progetto e della sua capacità di perseguire i fini dell'erogazione;
- alla sostenibilità economica e alla fattibilità, anche finanziaria, dell'iniziativa.

Nella scelta dei progetti e delle iniziative da finanziare, il Consiglio di amministrazione privilegia, di norma, quelli:

- a) caratterizzati da un adeguato grado di innovatività in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- b) capaci di proseguire l'azione attraverso la generazione diretta di risorse, l'attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell'iniziativa da parte di altri soggetti pubblici o privati;
- c) in grado di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento;
- d) rispondenti ad eventuali specifiche linee guida adottate dal Consiglio di amministrazione annualmente.

Art. 17

(Esperti indipendenti)

La Fondazione può ricorrere ad esperti indipendenti quando la valutazione istruttoria, il monitoraggio e la valutazione di risultato dei progetti e delle iniziative di terzi richiedano particolare competenza tecnica.

Gli esperti indipendenti sono scelti con procedure trasparenti e imparziali, devono aver maturato una provata esperienza nei settori verso cui sono diretti gli interventi ed esercitano il loro compito in base a criteri rispondenti agli interessi della Fondazione. Essi sono vincolati all'obbligo della riservatezza.

Art. 18

(Erogazione dei contributi)

Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati mediante lettera del Segretario generale o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.

L'erogazione dei contributi, di norma, è effettuata a consuntivo sulla base della documentazione prevista, relativa alla spesa sostenuta per l'attuazione del progetto o dell'iniziativa; può tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, essere parzialmente anticipata.

Alla determinazione degli anticipi e del saldo provvederà il Segretario generale mediante lettera di comunicazione

Il totale degli anticipi, non potrà comunque essere superiore all'80% del totale dell'erogazione, salvo casi adeguatamente motivati.

Non sono consentite modalità di corresponsione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Qualora il rendiconto finale indichi spese inferiori a quelle previste, fermo restando l'integrale realizzazione del progetto presentato, l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa. Tale criterio, tuttavia, non si applica alle iniziative aventi un costo complessivo preventivo non superiore a € 30.000,00 qualora la minor spesa a consuntivo risulti inferiore al 10% di quella prevista, iniziative per le quali, sempre fermo restando l'integrale realizzazione del progetto presentato, è prevista la liquidazione del contributo senza riduzione proporzionale. Il sostenimento di spese superiori rispetto al preventivo non modifica l'importo del contributo deliberato.

Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati d'avanzamento; la liquidazione è quantificata in proporzione agli importi indicati nel preventivo, alle spese rendicontate e al finanziamento deliberato.

Ogni sostanziale variazione al progetto oggetto di contributo deve essere preventivamente autorizzata dalla Fondazione, pena la revoca del contributo.

La concessione o la reiterazione degli interventi non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

Art. 19

(Revoca dei contributi)

Qualora il beneficiario non rispetti tutte le condizioni previste e sottoscritte dalle parti, comprese quelle temporali, ogni obbligazione della Fondazione si estingue e l'attribuzione del contributo viene, conseguentemente, revocata. La Fondazione, comunque, si riserva di assumere di volta in volta diversa determinazione qualora ne ravvisi la necessità in relazione alle peculiarità di specifiche istanze. La richiesta di proroga del termine fissato per la realizzazione dell'iniziativa deve essere presentata entro il termine originario.

La Fondazione, può revocare l'assegnazione delle risorse, oltre che per le ragioni esposte in precedenza, qualora:

- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione.

In caso di revoca del contributo la Fondazione potrà rinunciare a richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate a titolo di acconto, sussistendone particolari ragioni. In ogni caso l'acconto versato dovrà essere regolarmente rendicontato fino alla concorrenza delle spese sostenute.

Art. 20

(Monitoraggio e valutazione risultati)

Il Consiglio di amministrazione, con il supporto della struttura operativa, verifica:

- a) lo stato di avanzamento del progetto, per le erogazioni di importo pari o superiore al 5% delle risorse complessive stabilite dal DPP annuale di riferimento, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, valutandone l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

Quando la verifica richiede particolare competenza tecnica, il Consiglio di amministrazione può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni di provata esperienza di cui all'art. 17 del presente Regolamento.

La verifica potrà essere realizzata anche attraverso l'adozione di indicatori di realizzazione e di risultato che misurino l'attuazione fisica e materiale degli interventi e gli effetti prodotti.

Devono essere inoltre pubblicati sul sito internet i risultati anche in forma sintetica della valutazione ex post effettuata dalla Fondazione in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.

TITOLO VII – PUBBLICITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ISTITUZIONALE E NORMA TRANSITORIA

Art. 21

(Pubblicità della documentazione istituzionale)

Lo Statuto, il Regolamento dell'attività istituzionale, il Documento programmatico pluriennale, il Documento programmatico previsionale annuale, il bilancio di missione e le informazioni concernenti gli appalti affidati di importo superiore a 50 mila euro sono resi pubblici sul sito Internet della Fondazione.

Sul sito Internet della Fondazione sono altresì resi pubblici le procedure per le richieste di sostegno finanziario, con l'indicazione delle condizioni di accesso, dei contributi concessi e dei risultati conseguiti in relazione alle iniziative finanziate, secondo le modalità definite dal Consiglio di amministrazione.

Art. 22

(Norma transitoria)

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° marzo 2022.

Le modifiche concernenti i Destinatari degli interventi si applicano a decorrere dalla data di operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Alle richieste di contributo inoltrate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.